

Disciplinare per la costituzione di uno specifico elenco di operatori economici per l'affidamento in economia, da parte delle strutture della Giunta della Regione Marche, dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata e degli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, la direzione dei lavori e le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, il cui corrispettivo complessivo stimato sia inferiore a 100.000 euro.

I. Generalità

L'elenco verrà formalmente costituito con provvedimento del dirigente della P.F. "Osservatorio regionale dei contratti pubblici" e sarà liberamente consultabile all'indirizzo internet www.operepubbliche.marche/alboincarichi.htm.

L'aggiornamento annuale dell'elenco decorre dalla predetta data di formale costituzione dello stesso.

L'iscrizione nell'elenco costituisce presunzione d'idoneità alla prestazione, corrispondente alla classificazione del soggetto iscritto.

I soggetti iscritti devono comunicare entro trenta giorni dal suo verificarsi ogni variazione dei dati dichiarati ai fini dell'iscrizione.

Ai fini della permanenza nell'elenco, l'amministrazione aggiudicatrice valuta la rilevanza della commissione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale o di mancata risposta a cinque lettere d'invito.

L'iscrizione all'elenco non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione in economia avviate dalle strutture della Giunta della Regione Marche.

I soggetti richiedenti sono obbligati a fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.

II. Categorie e classifiche

La categoria d'iscrizione all'elenco sarà rapportata alle corrispondenti categorie generali e speciali in analogia a quelle previste dalle disposizioni in materia di sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici.

In particolare, le categorie di iscrizione sono le seguenti:

OG 1	Edifici civili e industriali
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
OG 4	Opere d'arte nel sottosuolo
OG 5	Dighe
OG 6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG 7	Opere marittime e lavori di dragaggio
OG 8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG 9	Impianti per la produzione di energia elettrica
OG 10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
OG 11	Impianti tecnologici
OG 12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OG 13	Opere di ingegneria naturalistica
OS 1	Lavori in terra

OS 2-A	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
OS 2-B	Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS 3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 4	Impianti elettromeccanici trasportatori
OS 5	Impianti pneumatici e antintrusione
OS 6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS 7	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
OS 8	Opere di impermeabilizzazione
OS 9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS 10	Segnaletica stradale non luminosa
OS 11	Apparecchiature strutturali speciali
OS 12- A	Barriere stradali di sicurezza
OS 12- B	Barriere paramassi, fermaneve e simili
OS 13	Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS 15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS 16	Impianti per centrali produzione energia elettrica
OS 17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS 18-A	Componenti strutturali in acciaio
OS 18-B	Componenti per facciate continue
OS 19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
OS 20	Rilevamenti topografici
OS 21	Opere strutturali speciali
OS 22	Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS 23	Demolizione di opere
OS 24	Verde e arredo urbano
OS 25	Scavi archeologici
OS 26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 27	Impianti per la trazione elettrica
OS 28	Impianti termici e di condizionamento
OS 29	Armamento ferroviario
OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS 31	Impianti per la mobilità sospesa
OS 32	Strutture in legno
OS 33	Coperture speciali
OS 34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS 35	Interventi a basso impatto ambientale

Fermo restando che il limite massimo del corrispettivo complessivo stimato del singolo servizio affidabile tramite l'elenco deve essere inferiore a 100.00,00 euro, le potenziali classifiche di iscrizione all'elenco referite all'importo dei lavori oggetto del servizio da affidare sono le seguenti:

I	- per un importo dei lavori oggetto del servizio da affidare fino a	euro	258.000
II	- per un importo dei lavori oggetto del servizio da affidare fino a	euro	516.000
III	- per un importo dei lavori oggetto del servizio da affidare fino a	euro	1.033.000
IV	- per un importo dei lavori oggetto del servizio da affidare fino a	euro	1.500.000
V	- per un importo dei lavori oggetto del servizio da affidare fino a	euro	2.582.000
VI	- per un importo dei lavori oggetto del servizio da affidare fino a	euro	3.500.000
VII	- per un importo dei lavori oggetto del servizio da affidare fino a	euro	5.165.000
VIII	- per un importo dei lavori oggetto del servizio da affidare fino a	euro	10.329.000
IX	- per un importo dei lavori oggetto del servizio da affidare fino a	euro	15.494.000
X	- per un importo dei lavori oggetto del servizio da affidare oltre	euro	15.494.000

III. Ambito soggettivo d'iscrizione

L'iscrizione nell'elenco è ammessa per i seguenti soggetti:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza), ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A al d.lgs. 163/2006 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e f).

Nel caso di richiesta d'iscrizione nella sezione c) dell'elenco (progettazione), i raggruppamenti devono prevedere quale progettista la presenza di un professionista in possesso di laurea magistrale o di laurea specialistica conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) ovvero di diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), ovvero di titolo di studio equiparato per legge, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione europea di residenza.

Ferma restando l'iscrizione nel relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- 1) con riferimento ai soggetti di cui alla precedente lettere a): un libero professionista singolo o associato;
 - 2) con riferimento ai soggetti di cui alle precedenti lettere b) e c): un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua con rapporto esclusivo con la società;
- f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto, secondo le previsioni dell'articolo 36, comma 1, del d.lgs. 163/2006.

Ai fini dell'iscrizione nella sezione d) dell'elenco (verifiche della progettazione), sono ammessi i soggetti di cui sopra, a condizione che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA). Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 1.000.000 euro per opere puntuali ed inferiore alla soglia comunitaria per opere a rete, i predetti soggetti sono esentati dal possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001.

Ai fini dell'iscrizione nella sezione i) dell'elenco (collaudo), sono ammessi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) soggetti in possesso di laurea magistrale, o di laurea specialistica conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al d.m. 270/2004 ovvero di diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al d.m. 509/1999, ovvero di titolo di studio equiparato per legge in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali. E' inoltre necessaria l'abilitazione all'esercizio della professione, nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale;
- b) funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti in possesso di laurea magistrale o di laurea specialistica conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al d.m. 270/2004, ovvero di diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al d.m. 509/1999, ovvero di titolo di studio equiparato per legge, in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni nella pubblica amministrazione;
- c) soggetti muniti di laurea ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.m. 270/2004, o diploma universitario, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione, abilitati all'esercizio della professione e, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, iscritti da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale;
- d) tecnici diplomati, geometri o periti, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione, iscritti da almeno cinque anni all'ordine o collegio professionale di appartenenza.

I predetti titoli di studio devono essere posseduti:

- da almeno dieci anni, per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 euro;
- da almeno cinque anni, per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000 euro.

IV. Requisiti d'iscrizione

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco è necessario congiuntamente:

- a) aver espletato negli ultimi dieci anni servizi, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie di iscrizione prescelte, per un importo globale per ogni categoria pari a:
 - 1 volta l'importo della classifica di iscrizione prescelta, per le classifiche I, II e III;
 - 1,5 volte l'importo della classifica di iscrizione prescelta, per le classifiche IV, V e VI;
 - 2 volte l'importo della classifica di iscrizione prescelta, per le classifiche VII, VIII, IX e X.
- b) aver svolto negli ultimi dieci anni due servizi, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie di iscrizione prescelte, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a:
 - 0,40 volte l'importo della classifica di iscrizione prescelta, per le classifiche I, II e III;
 - 0,60 volte l'importo della classifica di iscrizione prescelta, per le classifiche IV, V e VI;
 - 0,80 volte l'importo della classifica di iscrizione prescelta, per le classifiche VII, VIII, IX e X.
- c) possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del d. lgs. 163/2006.

L'importo della classifica X, ai fini del rispetto dei predetti requisiti, è convenzionalmente stabilito pari a € 20.658.276.

I servizi valutabili di cui alle lettere a) e b), sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di costituzione dell'elenco oggetto del presente

disciplinare, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, la dimostrazione dei requisiti comuni di cui alle lettere a) e b), avviene attraverso i requisiti dei consorziati o i requisiti delle singole società che partecipano al consorzio stabile maturati nei cinque anni precedenti alla sua costituzione e comunque entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso predetto.

V. Procedura d'iscrizione

La domanda di iscrizione all'elenco e la correlata documentazione sono redatte e prodotte esclusivamente secondo modelli predisposti dalla P.F. "Osservatorio regionale dei contratti pubblici" e resi disponibili all'indirizzo internet www.operepubbliche.marche/alboincarichi.htm. L'esame della domanda non può assolutamente prescindere dall'indicazione dell'importo dei lavori, della tipologia di incarico eseguito, delle date di inizio e fine incarico, delle categorie e delle classifiche di iscrizione richieste. In difetto, sono assunte le indicazioni meno favorevoli all'istante, a condizione che le stesse siano sufficienti al fine per il quale sono state richieste.

Ai fini dell'iscrizione in ogni sezione dell'elenco, è sufficiente il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente punto IV, relativamente ai servizi corrispondenti a tutte le sezioni in cui è suddiviso l'elenco. Agli importi dei relativi lavori viene applicato un coefficiente riduttivo pari a 0,70 nel caso in cui la tipologia di servizio dichiarata non coincida con quella corrispondente alla sezione dell'elenco oggetto della richiesta di iscrizione, nonché un ulteriore coefficiente riduttivo pari a 0,50, indipendentemente dalla tipologia di incarico svolta, nel caso in cui essa non sia stata resa nell'ambito di procedimenti connessi alla realizzazione di lavori pubblici.

Nel caso di esecuzione parziale dei servizi in questione, agli importi dei relativi lavori viene applicato un ulteriore coefficiente riduttivo come di seguito individuato:

PROGETTAZIONE

FATTIBILITA'		0,090
PRELIMINARE	0,274	
DEFINITIVO	0,493	
ESECUTIVO	0,233	

ARCHITETTONICO

preliminare		0,091
definitivo		0,164
esecutivo		0,078

STRUTTURALE

preliminare		0,091
definitivo		0,164
esecutivo		0,078

IMPIANTISTICO

preliminare		0,091
definitivo		0,164
esecutivo		0,078

SICUREZZA

PROGETTAZIONE		0,130
---------------	--	-------

DIREZIONE

LAVORI

DIRETTORE LAVORI		0,817
---------------------	--	-------

DIRETTORE OPERATIVO		0,183
------------------------	--	-------

ISPETTORE DI CANTIERE		0,183
--------------------------	--	-------

ALTA VIGILANZA	0,073
RESPONSABILE PROCEDIMENTO	0,165
RESPONSABILE LAVORI	0,050
SICUREZZA ESECUZIONE	0,314
DIREZIONE TECNICA DI CANTIERE	0,408

L'importo dei lavori utili ai fini dell'iscrizione all'elenco è convenzionalmente rivalutato sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relativamente al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di espletamento del servizio e la data di presentazione della domanda di iscrizione.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Testo A), sono sottoposte al controllo della veridicità le dichiarazioni sostitutive riferite ai requisiti di cui all'articolo 38 del d. lgs. 163/2006, allegate al dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, delle istanze esaminate positivamente, scelte a mezzo sorteggio, con un minimo di almeno una istanza.

Per quanto concerne i requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente punto IV del presente disciplinare, la P. F. "Osservatorio regionale dei contratti pubblici" si riserva il controllo delle dichiarazioni sostitutive ritenute rilevanti ai fini dell'iscrizione, indipendentemente dall'esito del sorteggio di cui sopra. Tale controllo potrà riguardare anche solo parte dei servizi dichiarati.

Ai fini di detto controllo, i soggetti richiedenti devono confermare l'esecuzione dei servizi di cui alle lettere a) e b) del precedente punto IV del presente disciplinare, mediante dichiarazioni rilasciate dal committente, secondo il modello predisposto dalla P. F. "Osservatorio regionale dei contratti pubblici" e reso disponibile all'indirizzo internet www.operepubbliche.marche/alboincarichi.htm. In caso di committente privato, la dichiarazione può essere rilasciata dal soggetto istante qualora il committente stesso sia motivatamente impossibilitato a farlo.

VI. Divieti ed incompatibilità

E' vietata l'iscrizione nell'elenco:

- in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
- per i liberi professionisti qualora richiedano l'iscrizione, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente su base annua con rapporto esclusivo con la società, iscritto al relativo albo professionale, ove esistente, munito di partiva IVA;
- in qualsiasi altra forma, per i consorziati per i quali il consorzio stabile dichiara di richiedere l'iscrizione.

Non possono essere iscritti nella sezione i) dell'elenco (collaudo) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e gli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio.

Tra i soggetti iscritti nella medesima sezione i) dell'elenco (collaudo), non potranno assumere incarichi:

- coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'appaltatore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;
- coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;
- i soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare;

d) i soggetti che hanno espletato le attività di verifiche della progettazione.

Il soggetto esterno che è stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto è stabilito in un anno.

I soggetti che richiedono l'iscrizione alla sezione d) dell'elenco (verifiche della progettazione), all'atto dell'affidamento dell'eventuale incarico, non devono avere in corso e non devono avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I soggetti devono impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico. L'affidamento dell'incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori e del collaudo.

VII. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito la "Legge"), la P.F. "Osservatorio regionale sui contratti pubblici" fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

I dati indicati nella istanza di iscrizione e nelle certificazioni vengono acquisiti dalla P.F. per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco ed in particolare delle capacità e tecnico-professionali dei soggetti richiedenti.

Tutti i dati acquisiti dalla P.F. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di iscrivere il soggetto richiedente all'elenco in questione.

Di norma i dati forniti dai soggetti richiedenti non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla P.F. in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge o dai Regolamenti interni.

I dati potranno essere comunicati:

- al personale della P.F. che cura il procedimento o a quello in forza ad altri uffici della Regione Marche che svolgono attività ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla P.F. in ordine al procedimento o per studi di settore o fini statistici;
- ad altri soggetti richiedenti che facciano richiesta di accesso ai documenti nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Al soggetto richiedente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento è la P.F. "Osservatorio regionale dei contratti pubblici", con sede in via Palestro, 19, 60121 - Ancona.

Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 è il responsabile del procedimento al quale ci si potrà rivolgere scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica stefano.simoncini@regione.marche.it.

Acquisite, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'istanza, il soggetto richiedente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.